

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	16/2012
TITOLO	1.10.21/179
LEGISLATURA	IX

Il giorno 14 maggio 2012 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIUSEPPE BETTINI
ARIANNA ALBERICI

Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA STUDIO BEVINI DI BEVINI X E TELECOM ITALIA X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1,

VISTA l'istanza depositata in data 24 maggio 2010 (titolo n. 1.10.21/179), con cui Studio Bevini di Bevini X, rappresentata da X, domiciliata nel comune di X, via X X, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Telecom Italia X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di X, Polo legale nord, piazza X, relativamente alla utenza telefonica XXX;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 7485/2011);

VISTO il verbale d'udienza del 19 gennaio 2012 (prot. n. 2268/2012);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (prot. n. 17910/2012)

UDITA l'illustrazione del componente, Avv. Giuseppe Bettini, designato dal Presidente, svolta nella seduta del 14 maggio 2012;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione, Studio Bevini di Bevini X (in seguito Studio Bevini), espone:

- di aver sottoscritto in data 22 gennaio 2009 con Telecom Italia spa un contratto "Multibusiness a 50 € al mese per due sim e € 6 per una terza sim" relativo all'utenza XXX contraddistinto dal codice Y;
- di aver ricevuto fatture che non rispettavano gli accordi economici pattuiti;
- di aver richiesto chiarimenti all'operatore senza ottenere risultato;

L'istante domanda pertanto:

- lo storno delle fatture emesse ed il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto in applicazione del contratto;
- il risarcimento *danni* per il disagio subito e per la perdita delle utenze ad esso intestate da anni;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia verte sulla a) errata applicazione delle condizioni contrattuali, b) indennizzo per il disagio subito e perdita delle utenze.

a) ERRATA APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI - La domanda deve essere rigettata. Risulta provato documentalmente che il contratto Multibusiness sottoscritto dall'utente in data 22 gennaio 2009 concerne utenze differenti e che le sue clausole non possano essere applicabili all'utenza oggetto di doglianza (XXX).

All'udienza - ex art. 15 c.4, del. agcom173/07/cons - l'Ufficio ha assegnato all'istante termine per la produzione del contratto relativo all'utenza XXX ed all'operatore per la produzione del dettaglio del traffico delle fatture oggetto di contestazione.

L'istante non ha prodotto ulteriore documentazione.

Il gestore ha depositato la documentazione del traffico *del cliente Bevini X X contratto Y* relativo ai mesi da giugno a settembre 2009 e da gennaio a maggio 2010. La documentazione non riporta l'utenza oggetto del presente procedimento.

Rimangono, quindi, totalmente prive di supporto probatorio l'asserita disapplicazione delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il gestore e la riconducibilità dell'utenza XXX al contratto versato in atti dallo stesso istante.

Conseguenza diretta logico-giuridica non può che essere il rigetto della domanda.

b) INDENNIZZO PER IL DISAGIO SUBITO E PERDITA DELLE UTENZE. Atteso quanto esposto al capo a) devono rigettarsi anche le domande volte all'ottenimento degli indennizzi.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM,

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza presentata da Studio Bevini di Bevini X, rappresentata da X, domiciliata nel comune di X, via X , nei confronti di Telecom Italia X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di X, Polo legale nord, piazza X, relativamente alla utenza telefonica XXX;

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Vice Presidente
avv. Giuseppe Bettini

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini